



Liceo Artistico Sello

Piazza 1° Maggio, 12 b _ 33100 Udine

LICEO ARTISTICO

Indirizzi di specializzazione:

ARTI FIGURATIVE _ GRAFICA _ SCENOGRAFIA _ ARCHITETTURA E AMBIENTE _ AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE _ DESIGN

ISTITUTO STATALE D'ARTE SELLO

CORSO SPERIMENTALE MICHELANGELO

Indirizzi di specializzazione:

ARCHITETTURA E ARREDO _ DISEGNO INDUSTRIALE _ GRAFICA _ IMMAGINE FOTOGRAFICA, FILMICA E TELEVISIVA
MODA E COSTUME _ RILIEVO E CATALOGAZIONE

CORSO TRADIZIONALE

Indirizzi di specializzazione:

ARTE DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA E DELLA FOTOGRAFIA

Tel. 0432 295259 _ 0432 502141 _ Fax. 0432 511446 _ www.arteudine.it _ E-mail udsd01000p@istruzione.it _ C.F. 80007200308 _ Cod. Mecc. UDS01000P

Circolare 056

Udine, 3 ottobre 2012

ALL'RSPP
ALL'ASPP
AL RLS
AI DOCENTI DI LABORATORIO
AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA

**OGGETTO: novità sulla formazione in materia di sicurezza:
Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012**

Si portano a conoscenza le **principali novità sulla FORMAZIONE in materia di sicurezza** a cui **tutte le componenti scolastiche saranno chiamate a ottemperare** nel prossimo quinquennio.

La Conferenza Stato – Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 luglio 2012 ha approvato il nuovo Accordo (Repertorio atti n. 153/CSR) recante "**Adeguamento e linee applicative degli Accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, e smi**", concernente le attività di formazione in materia di salute e sicurezza per Lavoratori, Preposti, Dirigenti e Datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). L'Accordo è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2012.

Con le suddette "Linee applicative" vengono chiariti alcuni punti controversi, apportate importanti modifiche e fornite indicazioni operative uniformi a tutti gli Operatori e agli Organi di Vigilanza in ordine ai contenuti degli [Accordi approvati dalla stessa Conferenza Stato – Regioni in data 21 dicembre 2011](#).

I chiarimenti interpretativi riguardano soprattutto i seguenti punti:

- Efficacia degli Accordi;
- Collaborazione degli Organi paritetici alla formazione;
- Formazione in modalità *e-learning*;
- Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa;
- Aggiornamento della formazione;
- La formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Decorrenza dell'aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del D.Lgs. 81/08.

Si ripercorrono gli stessi punti esaminando gli aspetti essenziali che interessano, in particolare, le istituzioni scolastiche.

Efficacia degli Accordi

Le linee interpretative in oggetto precisano che i termini riguardanti la data della "pubblicazione" e quella di "entrata in vigore" degli Accordi 21 dicembre 2011 devono identificarsi sempre nella data **dell'11 Gennaio 2012**, data di pubblicazione nella G.U..

I Dirigenti scolastici/datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP), e che non abbiano svolto alla data dell'11 gennaio 2012 una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16.01.1997, sono tenuti a frequentare **corsi di formazione di 32 ore**, monte ore individuato in base al settore ATECO di appartenenza (le scuole, in base ai codici ATECO sono associate al livello di **Rischio "Medio"**).

Viene ribadito che la formazione per i datori di lavoro/RSPP prevista dall'Accordo 21 dicembre 2011 (art. 34, D.Lgs. 81/08), **non comprende quella per gli addetti all'emergenza (Addetto antincendio - DM 10 marzo 1998 e Addetto al Primo Soccorso - DM n. 388/2003).**

Nelle stesse linee applicative viene stabilito che la "Formazione Specifica" erogata dal datore di lavoro ai lavoratori in base all'accordo 21 dicembre 2001 deve comprendere anche quella in materia di **apparecchiature munite di videoterminali (VDT) e di movimentazione manuale dei carichi (MMC)**, non rientrando le stesse attività tra le disposizioni aventi le caratteristiche delle "**Norme speciali**" contenute nei Titoli del D.Lgs. 81/08 successivi al Titolo I (nei confronti delle predette attività si parla, infatti, solo di "**formazione adeguata**" senza alcuna precisazione in ordine alla durata, ai contenuti, ecc. dei corsi stessi).

L'accordo 25 luglio 2012 ha anche allentato il sistema di parametrizzazione carico formativo/codice ATECO e lo ha reso più flessibile tanto che nel caso di lavoratori di aziende che non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi (**nei laboratori delle istituzioni scolastiche**), a prescindere dal settore ATECO di appartenenza, possono frequentare i corsi di formazione individuati per il **Rischio "Basso"**, ossia di **8 ore**.

In tal modo nelle scuole gli Assistenti Amministrativi, che svolgono solo attività di ufficio, gli **Educatori della Scuola dell'Infanzia** e i **Docenti che svolgono insegnamenti esclusivamente teorici in aula** (che non utilizzano alcun laboratorio) saranno considerati come lavoratori che svolgono un'attività a **Rischio "Basso"**, a differenza degli altri Operatori scolastici che rientrano nella classificazione di **Rischio "Medio"** (Allegato II - Accordo ex art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/08).

Ne consegue che per gli

Operatori scolastici che <u>non</u> svolgono alcuna attività (anche saltuaria) nei laboratori,

i corsi di formazione saranno costituiti da:

- n. 4 ore di Formazione Generale e da
 - n. 4 ore di Formazione Specifica,
- per complessive n. 8 ore,**

mentre

per gli altri lavoratori della scuola
--

i corsi di formazione saranno costituiti da:

- n. 4 ore di Formazione Generale e
 - n. 8 ore di Formazione Specifica,
- per complessive n. 12 ore.**

Collaborazione degli Organismi paritetici alla formazione

La **legittimazione** degli Organismi paritetici e **l'obbligo di collaborazione** con gli stessi da parte dei datori di lavoro in materia di formazione, sancito al comma 12, art. 37, D.Lgs. 81/08, è stato un altro punto centrale dell'accordo 25 luglio 20120.

E' stato richiamato il principio fondamentale in base al quale **non è legittimato un qualsiasi organismo paritetico**, ma solo quelli costituiti nell'ambito di **"associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale"** (art. 2, comma 1, lettera ee, D.Lgs. 81/08) e che operino **"nel settore"** e **"nel territorio di competenza"** (art. 37, comma 12, del T.U.).

Ne consegue che il Dirigente scolastico/datore di lavoro che richieda, come prevede il citato art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/08, la **"collaborazione"** di tali organismi per l'effettuazione delle attività di formazione **è tenuto a verificare** che i soggetti che propongono la propria attività nei confronti dell'istituzione scolastica posseggano **"tali caratteristiche"**.

Il Dirigente scolastico, nel caso intenda far svolgere la formazione da un "ente formativo", potrà dare specifico mandato a questo di inviare, per suo conto la **"richiesta di collaborazione all'organismo paritetico"**.

Viene, altresì, ribadito quanto già esposto dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 20 del 29 luglio 2011, ovvero che la norma in ultimo citata **"non impone"** al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici, ma, piuttosto di portare i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò al fine che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il D.Lgs. 81/08 attribuisce loro, mediante proprie proposte al riguardo.

Tale richiesta di collaborazione, come già sottolineato, opera unicamente in relazione agli **organismi paritetici che siano in possesso dei requisiti di legge** e che, quindi siano costituiti nell'ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che svolgano la propria attività di **"supporto"** alle aziende operando sia **"nel territorio"** che **"nel settore di attività del datore di lavoro"**.

Il **"territorio"** di riferimento viene normalmente individuato nella Provincia; qualora il sistema di pariteticità non sia presente a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Infine, se gli organismi paritetici non risultano presenti né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro che intendesse farlo potrà comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale.

Nelle stesse linee applicative viene, altresì, specificato che allo scopo di evitare *<<erronei affidamenti dei datori di lavoro nei confronti di "organismi paritetici" che, attraverso pubblicità o propri siti, affermino essere in possesso dei citati requisiti di legge, si ritiene opportuno puntualizzare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali non provvede ad alcun accreditamento rispetto agli organismi paritetici.*

Allo stesso modo e per le stesse ragioni non può essere attribuita alcuna valenza, ai fini del possesso dei requisiti di rappresentanza di cui alla legge, all'eventuale documentazione finalizzata al citato accreditamento".

Per quanto concerne le modalità di richiesta di collaborazione agli organismi paritetici la nota alla "Premessa" dell'Accordo ex art. 37, precisa che ove la richiesta non riceva riscontro

dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico **entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.**

Formazione in modalità e-learning

Le linee applicative forniscono alcune specifiche sulla formazione e-learning. Hanno chiarito alcuni aspetti e rimarcato come l'Allegato I degli Accordi del 21 Dicembre 2011 ponga in evidenza che la formazione a distanza (F.A.D.) **non consista** nella *"semplice fruizione di materiali didattici via internet, all'uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento"* quanto si tratti di un vero e proprio *"strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico - formative in una comunità virtuale"*. Inoltre, viene specificato che nell'attività e-learning *"va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata"*.

Viene altresì stabilito che, in ogni caso, la possibilità di utilizzo di questa nuova modalità di formazione **è limitata solo ad alcune parti della formazione**, quali:

- **Accordo ex art. 34:** modulo normativo e gestionale (1 2), non anche, quindi, quello tecnico e relazionale (3 e 4), aggiornamento quinquennale e verifiche sul mantenimento delle competenze acquisite;
- **Accordo ex art. 37:** formazione generale per i lavoratori (4 ore), tutta la formazione dei dirigenti (16 ore), la parte individuata ai punti da 1 a 5 della formazione dei preposti e i corsi di aggiornamento (punto 9).

Per quanto concerne, infine, le **verifiche di apprendimento**, la previsione relativa alla **verifica finale "in presenza"** deve essere intesa nel senso che **non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica** – cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie – ma **in presenza fisica**, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza.

Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.

Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione

Un altro profilo approfondito nell'accordo 25 luglio 2012 ha riguardato la fase transitoria e il riconoscimento della formazione pregressa. E' stato, infatti, precisato che i datori di lavoro/RSPP, i lavoratori e i preposti che **alla data dell'11 gennaio 2012** già sono stati formati in base alla previgente normativa **non sono tenuti** a frequentare i corsi secondo le **nuove regole**.

Lo stesso accordo ha stabilito che nel caso in cui il "lavoratore" abbia svolto e svolga funzioni di "preposto" alla data di pubblicazione dell'accordo e che abbia, al contempo, svolto un corso da "lavoratore" rispettoso delle previsioni previgenti **non debba ripetere il corso da "lavoratore"** ma debba svolgere, **entro 18 mesi a far data dall'11 gennaio 2012 (quindi entro l'11 luglio 2013)**, solo la formazione peculiare e specifica relativa allo svolgimento di tali compiti di "preposto". Le linee applicative chiariscono che il termine di riferimento per il completamento del percorso formativo **"particolare e aggiuntivo" da preposto è di 18 mesi e non, invece, quello di 12 mesi erroneamente indicato** al punto 11, lettera a), ultimo periodo, dell'accordo ex art. 37 del Testo Unico.

Nel caso la formazione **sia stata realizzata da più di 5 anni** anteriormente alla pubblicazione dell'accordo, **l'aggiornamento andrà svolto secondo le "nuove" regole entro 12 mesi sempre dall'11 Gennaio 2012.**

Gli accordi del 21 Dicembre 2011 **individuano solo per il futuro la disciplina della formazione** e non prevedono che i corsi così regolamentati debbano essere svolti dalle aziende che abbiano già pienamente **rispettato le previgenti disposizioni in materia**. Infatti, il punto 11 dell'accordo ex art. 37 del Testo Unico disciplina il **"riconoscimento della**

formazione pregressa" puntualizzando che, come detto in precedenza, per "lavoratori" e "preposti" già formati alla data dell'11 gennaio 2012 non occorre ripetere la formazione.

Tutta la formazione pregressa, svolta dai lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che svolgono l'attività di RSPP, per essere riconosciuta, **deve essere comprovata con idonea documentazione** e/o attraverso qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.

Aggiornamento della formazione

Come previsto da entrambi gli accordi del 21 Dicembre 2011 (ex art. 34 e ex art. 37 del T.U.), **l'obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica soluzione** o anche per mezzo di attività (6 ore per lavoratori, preposti e dirigenti; 10 ore per datori di lavoro/RSPP) che siano distribuite nell'arco temporale quinquennale, a partire dal momento in cui è stato completato il percorso formativo di riferimento.

I cinque anni decorrono, anche in questo caso, a partire dall'11 Gennaio 2012 e quindi sempre considerando il quinquennio successivo. Pertanto la prossima scadenza, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione dell'accordo, sarà **l'11 Gennaio 2017**.

Per i soggetti formati successivamente all'11 gennaio 2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l'aggiornamento è quello della data dell'effettivo completamento del corso.

In merito alle modalità per mezzo delle quali si possa ottemperare all'obbligo di aggiornamento, le linee applicative specificano che per i lavoratori, preposti e dirigenti, è consentito partecipare a convegni o seminari **per una parte non superiore a 1/3 del percorso di aggiornamento (pari a 2 ore)**, purché trattino delle materie di cui ai punti 7 (accordo ex art. 34) e 9 (accordo ex art. 37) e che **prevedano la verifica finale di apprendimento**.

La parte restante del percorso di aggiornamento, **pari a 4 ore**, deve essere svolta secondo le regole stabilite dagli accordi (quali, ad esempio, quelle relative al numero massimo di partecipanti).

Quanto all'aggiornamento dei "preposti", le 6 ore quinquennali (che comprendono le 6 ore di aggiornamento quali lavoratori) devono essere svolte avendo riguardo ai particolari compiti svolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In riferimento al **datore di lavoro** che svolge il ruolo di **RSPP** (punto 10 dell'accordo ex art. 34 del T.U.), le linee applicative chiariscono che, in caso di **nuove attività**, è tenuto a completare il percorso formativo **entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività**.

La formazione del RSPP

Relativamente all'aggiornamento del RSPP e degli ASPP, l'Accordo Stato - Regioni e Province di Trento e Bolzano, sancito il 26 Gennaio 2006, oltre a stabilirne la periodicità (quinquennale), precisa che: *"... i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo (...)"*.

L'accordo regola anche la durata di detti corsi di aggiornamento fissata, per quanto riguarda i RSPP che operano nelle istituzioni scolastiche (ATECO - macrosettore Attività 8 - Istruzione) in 40 ore, mentre per quanto riguarda gli ASPP, l'aggiornamento prevede una durata di 28 ore per tutti i macrosettori di attività Ateco.

Sempre in tema di formazione del RSPP e degli ASPP, con l'accordo sancito in Conferenza Stato - Regioni il 5 ottobre 2006 era stata stabilita la data del 14 Febbraio 2012 come data entro la quale tali soggetti, che beneficiavano dell'esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base dei crediti professionali pregressi, dovevano completare l'aggiornamento del corso.

Ad oggi molti RSPP/ASPP non sono riusciti a completare l'aggiornamento entro il 14 Febbraio 2012 che rappresenta, di fatto, la prima scadenza, in ordine cronologico, dell'obbligo di aggiornamento e riguarda i soli esonerati previsti nell'accordo del 26 Gennaio 2006.

Per questi RSPP/ASPP (e per quelli che in futuro non dovessero riuscire a completare l'aggiornamento nei 5 anni previsti) le linee applicative chiariscono che è sospesa l'operatività e quindi non sono in grado di esercitare i propri compiti fintanto non venga completato l'aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso (si tratta solo di una sospensione dai compiti e non una decadenza dell'incarico).

Il completamento dell'aggiornamento consente di riacquisire la fruibilità del credito relativo al Modulo B (si ricorda che il Modulo A e il Modulo C costituiscono credito formativo permanente), consentendo, contemporaneamente, a RSPP e ASPP di recuperare la propria "operatività". Decorrenza dell'aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell'articolo 32 del D.Lgs. 81/08

Per i soggetti esonerati dal frequentare il Modulo B ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 81/08 (soggetti in possesso di particolari tipi di laurea), l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso ossia il 15 Maggio 2008 e pertanto il percorso andrà concluso entro il 15 maggio 2013.

Dato che anche tali soggetti, in caso di effettivo esercizio della funzione di RSPP o ASPP, sono obbligati ad effettuare l'aggiornamento quinquennale e che anche per essi, in caso di mancato adempimento di tale obbligo, scatterebbe la perdita della propria "operatività", recuperabile solo con il completamento dell'aggiornamento, l'estensore delle linee applicative ritiene che l'obbligo di aggiornamento per gli stessi esonerati decorra dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e, cioè, a far data dal 15 Maggio 2008 dovendo essere completato entro il 15 Maggio 2013.

Per i soggetti che hanno conseguito, invece, una delle lauree di cui all'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 81/08, successivamente alla data del 15 Maggio 2008, le linee applicative precisano che la decorrenza del quinquennio entro cui terminare l'aggiornamento viene considerata dalla data di conseguimento della laurea.

Considerazioni conclusive

Le linee applicative dell'Accordo Stato - Regioni del 25 luglio 2012 hanno indubbiamente chiarito diverse zone d'ombra presenti negli Accordi del 21 dicembre 2011, soprattutto nelle parti riguardanti la fase transitoria e il riconoscimento della formazione pregressa.

Hanno, inoltre, apportato modifiche e fornito indicazioni operative per l'organizzazione, la realizzazione e la verifica di attività formative pienamente coerenti con la vigente normativa.

Vi ringrazio per il tempo e l'attenzione dedicati alla lettura degli obblighi di formazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Rossella Rizzato